



SEZIONE PROVINCIALE DI UDINE

Via Diaz, 4 – c/o Ordine dei Medici

33100 UDINE

Cell.3285560373

C.F. 94126680308

Il Presidente Provinciale p.t.

Dott. Stefano Vignando

pec: udine@pec.snami.org

Al Direttore Generale

ASUFC

asufc@certsanita.fvg.it

e per conoscenza:

Al Direttore Centrale Salute

Regione Aut. FVG

salute@certregione.fvg.it

All'Assessore Salute

Regione Aut. FVG

assessorosalute@certregione.fvg.it

Al Direttore Generale ARCS

arcs@certsanita.fvg.it

Al Sig. Presidente

OMCeO Udine

segreteria.ud@pec.omceo.it

Al Difensore civico regionale

cr.difensore.civico@regione.fvg.it

Preg.mo Sig. Prefetto

protocollo.prefud@pec.interno.it

Alla Procura Regionale della Corte dei Conti

friuliveneziagiulia.procura@corteconticert.it

Oggetto: Utilizzo ricettario SSN. Vs. nota Prot. n. 0129586 dd. 19/08/2025. Visite di controllo. Allegato.

Si fa seguito alle ns. innumerevoli precedenti, da ultimo dd. 16.04.2025, tuttora non riscontrata, per alcune ulteriori considerazioni traendo spunto dalla nota in oggetto (allegata) pervenuta allo scrivente in via informale visto che in indirizzo non ci sono le OO.SS. della Medicina Generale e i Direttori di Distretto in ASUFC, e che la Direzione Sanitaria non ha avviato, nonostante che le importanti informazioni riportate nella missiva rappresentino un notevole passo avanti per il miglioramento della qualità percepita del Servizio, dei rapporti fra Professionisti del SSN e della continuità dell'assistenza.

Tali informazioni, pur implicitamente, fanno riferimento ad alcune importanti indicazioni contenute nel PNGLA 2019 - 2021, tuttora vigente, e cioè la "Presenza in carico" e la prescrizione dei controlli con la conseguente prenotazione, attività in carico alle Strutture erogatrici, pubbliche e private convenzionate, utilizzando ovviamente le agende "dedicate".

SEZIONE PROVINCIALE DI UDINE

Via Diaz, 4 – c/o Ordine dei Medici

33100 UDINE

Cell.3285560373

C.F. 94126680308**Il Presidente Provinciale p.t.****Dott. Stefano Vignando**pec: udine@pec.snami.org

Da un'attenta lettura balzano subito agli occhi alcune palesi contraddizioni oltre a essere di non facile interpretazione la seguente affermazione *“esiste una soglia temporale di 6 mesi per proporre una visita di controllo, compatibilmente coi tempi di attesa, salvo i follow-up delle patologie coperte da esenzione che possono contemplare tempi più lunghi”*; a parte che ci si dimentica di fare riferimento ai PDTA(R), tale affermazione costituirebbe una sorta di limitazione all'autonomia professionale dei Medici Specialisti, ma anche quel *“compatibilmente coi tempi di attesa”* stona assai.

Inoltre, più avanti si afferma che *“se una prestazione viene ritenuta utile per la cura del paziente vige l'obbligo di prescriverla”*: quindi anche i controlli da eseguire oltre i sei mesi? Ma poi perché sei mesi, quale la ratio e la normativa sovraordinata di riferimento? Posto che i *“controlli”* sono di esclusiva prescrizione specialistica - con relativa prenotazione in carico alla Struttura erogatrice, pubblica o privata convenzionata - come previsto dal PNGLA 2019-2021, e che il MMG non li può prescrivere e che non sono prenotabili al CUP, chi li deve prescrivere - e prenotare - quando è ritenuto necessario eseguirli oltre i sei mesi? Ad oggi, i controlli clinici da eseguire ad otto-dieci-dodici mesi, quindi oltre i sei mesi, sono pressoché la norma: cosa è cambiato?

Come non notare, inoltre, che quanto sopra pare in palese contrasto con la seguente affermazione contenuta nel secondo capoverso della nota in oggetto *“La mancata prescrizione diretta correla con accessi impropri, richieste di erogazioni di prestazioni in priorità non necessarie e aumento degli indicatori dei tempi di attesa”*.

Inoltre, la *“DGR 1680/2018 e il decreto collegato della DCS n. 2078/SPS del 29/12/2018”* citati nella nota in oggetto a supporto di talune affermazioni, sono disposizioni amministrative antecedenti al PNGLA 2019-2021 reso esecutivo con Atto della Conferenza Stato Regioni del 20/02/2019.

Infine, in relazione all'utilizzo del ricettario del SSR nell'esercizio dell'attività libero professionale (ALPI) e alla citata nota ARCS Prot. N. 0027499 del 20/07/2023, si afferma che *«deve essere limitata il più possibile la delega al MMG per la "conversione" in accesso SSN»*: non si concorda affatto su tale affermazione e ciò per ovvie ragioni che si ritiene superfluo esplicitare.

Si chiede pertanto di provvedere a risolvere al più presto le discrasie testé evidenziate.

Dobbiamo infine constatare che permangono purtroppo ancora le tante volte segnalate criticità sul **(mancato) utilizzo del ricettario SSN/SSR nel privato convenzionato**.

Ci corre l'obbligo di ricordare anche che la **DGR. 899/2024** all'art. 2 punto 1, (*Appropriatezza priorità clinica delle prescrizioni*) recita testualmente *“Le Aziende specificano nell'AAA i progetti e le attività dei medici convenzionati necessari all'attuazione suddette linee e assicurano il coordinamento di tali progetti ed attività con i compiti assegnati agli specialisti. **L'Azienda si impegna a coinvolgere gli specialisti rispetto a questi obiettivi e a fornire indicazioni condivise sul ricorso agli accertamenti diagnostici e a incentivare l'uso del ricettario SSR da parte degli specialisti operanti sia nelle strutture pubbliche che private**”*: ad oggi tale previsione pattizia non è stata applicata per quel che riguarda le strutture private convenzionate ma anzi con la nota del DS. Prot. n. 0059708 del 14/04/2025 si afferma che *“... gli specialisti operanti presso le strutture private accreditate non possono prescrivere su ricettario SSR [...] visite di controllo diverse dalla 'visita di controllo successiva a ciclo di fisioterapia'”* richiamando a supporto una Delibera di Giunta antecedente e negando implicitamente la validità dell'art. 9 della LR. 7/2009, norma sovraordinata.

Si chiede nuovamente di provvedere nel più breve tempo possibile a sanare una situazione che sta diventando insostenibile per cittadini e loro MMG.

Nel rimanere in attesa dei dovuti riscontri ai sensi della legge 241/1990, si porgono distinti saluti.
Gonars, 27 agosto 2025

Dott. Stefano Vignando